

SEZIONE V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- 19 Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- 20 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- 21 Epigrafi
- 20 Introduzione di cassette con resti mortali o urne cinerarie in nicchie
- 21 Inumazioni e tumulazioni - Oneri
- 22 Resti cinerari

SEZIONE VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 23 Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- 24 Esumazioni ordinarie
- 25 Esumazioni straordinarie
- 26 Verbale delle operazioni
- 27 Incenerimento dei materiali
- 28 Estumulazioni
- 29 Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

SEZIONE VII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

- 30 Norma generale

CAPO I

Concessione Loculi e Cellette ossario-cinerarie

- 31 La concessione di Loculi e Cellette ossario-cinerarie
- 32 Programmazione delle concessioni
- 33 Atto di concessione
- 34 Durata delle concessioni
- 35 Concessioni per tumulazioni provvisorie
- 36 Aveni diritto all'uso
- 37 Ammissione alla tumulazione
- 38 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- 39 Opere ornamentali
- 40 Doveri in ordine alla manutenzione
- 41 Rinnovo delle concessioni
- 42 Decadenza dalla concessione
- 43 Rinuncia alla concessione
- 44 Revoca delle concessioni
- 45 Soppressione del cimitero

CAPO II

- Concessione di aree -

- 46 Concessioni di aree
- 47 Atto di concessione
- 48 Durata delle concessioni
- 49 Aveni diritto all'uso
- 50 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

- 51 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- 52 Presentazione del progetto - Costruzione delle opere -
Termini - Agibilità
- 53 Doveri in ordine alla manutenzione
- 54 Rinnovo delle concessioni delle aree
- 55 Decadenza dalla concessione
- 56 Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
- 57 Rinuncia alla concessione

SEZIONE VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 58 Lavori privati nei cimiteri
- 59 Occupazione temporanea del suolo cimiteriale
- 60 Materiali di scavo
- 61 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
- 62 Opere private - Vigilanza - Collaudo

SEZIONE IX - NORME FINALI

- 63 Sanzioni
- 64 Abrogazione di precedenti disposizioni
- 65 Pubblicità del Regolamento
- 66 Leggi ed atti regolamentari
- 67 Entrata in vigore

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio di questo Comune ad integrazione delle norme di cui:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- la Legge 15.05.1997 n. 127 sul Nuovo Ordinamento dello Stato Civile;
- il Regolamento di attuazione della precedente Legge approvato con D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la Legge Regionale 3 agosto 2011, n.15 e il Decreto attuativo 8 agosto 2012, n.7/R;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

2. Il presente Regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, a privati o a enti, di loculi o aree cimiteriali.

Art. 2 - Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose (danni furti ecc.), non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art.3 - Servizi cimiteriali – Concessioni - Tariffe e oneri

1. I servizi cimiteriali e le relative tariffe, gli oneri derivanti da concessioni di loculi, cellette ossario, aree cimiteriali sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio ed entrano in vigore ad avvenuta esecutività del predetto documento.

SEZIONE II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. La gestione dei servizi cimiteriali è svolta in economia, con persone, mezzi ed organizzazione del Comune, tramite l'Ufficio Tecnico ed in parte mediante affidamento a terzi di singole attività.
2. I poteri e le competenze comunali in materia, attribuite al Sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sono delegate al Responsabile dei servizi tecnici, ad eccezione di quelle sanitarie, in materia di trasporto funebre, polizia mortuaria, cimiteri, deposito di osservazione ed obitorio le quali restano in capo al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
3. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 5 - Obblighi degli addetti al servizio cimiteriale

1. Gli addetti sono responsabili della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ed hanno l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
2. Gli addetti al servizio cimiteriale sono tenuti a:
 - a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
 - b) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato all'incaricato del trasporto funebre previsto dall'art. 23 D.P.R. 285/90;
 - c) prestare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - d) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - e) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale ed eseguire i lavori di piccola manutenzione;
 - f) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - g) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il Cimitero;
 - h) provvedere a controllo della regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
 - i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - j) avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.
3. Gli addetti del cimitero sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
4. La chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali dello stesso sono conservate presso gli Uffici comunali.

SEZIONE III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. I trasporti funebri sono:
 - a) a carico dei familiari o degli aventi titolo;
 - b) gratuiti nel caso in cui si tratti di persone bisognose o appartenenti a famiglie bisognose così come in tal caso sarà a carico del Comune la fornitura gratuita della cassa. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga.
2. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al CAPO IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre è autorizzato a seguito di richiesta scritta presentata da un familiare (o da un impresario di Onoranze Funebri o suo incaricato) che dichiari di agire nel rispetto della volontà del defunto.
L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal Cimitero

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dalle norme di cui al CAPO IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90.
Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 9 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Sindaco o suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 - 21 dei citati D.P.R. e L.R. 15/2011.

Art.10 - Locali adibiti a depositi di osservazione -

1. I locali adibiti a depositi di osservazione ai fini previsti dagli artt.12,13 e 14 del D.P.R. 285/1990 sono situati:

- nel Cimitero urbano
- presso il Comune di Cuneo (obitorio)

Il trasporto dal luogo del decesso al locale di osservazione è disposto dall'autorità giudiziaria competente (circolare Ministero della Sanità n.24 del 24/09/1993).

Art. 11 – Spostamento cadavere

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco o suo delegato può autorizzare il trasporto del feretro di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Coordinatore Sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
3. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art.3 L.R. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 12 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose, con eventuale sosta alla sala del commiato.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
3. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e i percorsi dei trasporti sono determinati con ordinanza sindacale.

SEZIONE IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 13 - Ricevimento cadaveri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, se non accompagnato da autorizzazione scritta dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) per l'inumazione i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/90;

b) per la tumulazione i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata o in loculi o cellette ossario-cinerarie come da art. 31 comma 1 lett. a) e b) e art.51; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90; i resti mortali delle persone sopra elencate.

3.Per i seppellimenti di cui al comma 2, lett. b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 14 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

1.Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale e tenuto conto delle esigenze stagionali, fissa con ordinanza l'orario di apertura al pubblico del Cimitero. L'orario sarà affisso all'ingresso del Cimitero.

2.Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

In caso di nevicata il Cimitero rimarrà chiuso fino a sgombero neve avvenuto.

Art. 15 - Divieti di ingresso nei cimiteri

1.Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;

Art. 16 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1.Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, circolare in bicicletta;
- b) introdurre armi, cani non al guinzaglio o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

2. I predetti divieti di cui ai punti d, f, g, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dagli addetti ai servizi cimiteriali o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
4. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 17 - Riti religiosi all'interno del cimitero - Sala del commiato

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Il Comune individua nell'edificio comunale sito in Via Santa Croce n.22, piano terreno, una sala ove, su istanza di familiari o congiunti del defunto, possono tenersi cerimonie religiose e/o laiche per il commiato, con il divieto di esposizione del feretro. Lo stesso dovrà rimanere sul carro funebre. L'arrivo del feretro è previsto al massimo 30 minuti prima della cerimonia stessa.
3. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 18 - Manutenzione del Cimitero

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura degli addetti raccolte e depositate nell'ossario.
2. Ogni coltivazione con altezza superiore ad un metro, fatte salve le rose rampicanti, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero. In ogni caso le stesse non devono invadere i passaggi comuni.
3. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questo però, per il tempo e le intemperie, venisse a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura degli addetti di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso degli addetti non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

SEZIONE V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al CAPO XIV ed al CAPO XV del regolamento di polizia mortuaria

approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 13.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta di familiari o congiunti, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, con sorveglianza a carico dei richiedenti. L'addetto del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari o i congiunti si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con oneri a carico delle persone obbligate.

Art. 21 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 22 – Tumulazione in loculi tombe – cellette ossario – - Introduzione di cassette con resti mortali o urne cinerarie

1. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa bara.
2. E' consentita, indipendentemente dalla presenza del feretro, previa verifica della capienza, l'introduzione di una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie per consentire l'unione:
 - a) con altri resti mortali;
 - b) con salme di congiunti ivi tumulate.
2. L'introduzione delle predette cassette o urne ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale che valuta il rispetto delle condizioni minime di cui al precedente comma.

Art. 23 - Resti cinerari

Per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri saranno scrupolosamente osservate le norme di legge e il Regolamento Comunale inerente la suddetta disciplina.

SEZIONE VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al CAPO XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 25 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si definiscono ordinarie quando sono effettuate dopo dieci anni dalla inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: dal mese di settembre al mese di maggio.
4. Durante la ricorrenza dei defunti prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura degli addetti al servizio saranno collocati all'ingresso del cimitero, a margine dei campi comuni, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari a comunicare l'esatta data dell'esumazione e il proprio indirizzo.
5. Qualora non si presenti alcun familiare o interessato all'operazione il Comune agirà autonomamente con possibilità di rivalsa sugli eventuali obbligati.
6. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dall'addetto del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Responsabile del servizio cimiteriale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 26 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore:
 - a) in presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria e per esigenze di giustizia (perizia autoptica sul cadavere)
 - b) in presenza di una autorizzazione del Sindaco o suo delegato, qualora debba essere disposto il trasferimento della salma per destinarla ad altra sepoltura

- c) in presenza di una autorizzazione del Sindaco o suo delegato qualora debba essere consentita la cremazione della salma.

Le esumazioni "straordinarie" devono essere eseguite alla presenza degli addetti al servizio cimiteriale.

2. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 - 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 - Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

3. Il verbale dell'operazione viene redatto in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'Ufficio del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 28 - Incenerimento dei materiali

Gli avanzi di indumenti o altro materiale che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, sono considerati rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti secondo le norme vigenti, a cura e spese dei richiedenti.

Art. 29 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o per la cremazione dopo 20 anni dalla tumulazione ai sensi della legge 130/2001.

2. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli della presente Sezione.

SEZIONE VII - SEPOLTURE PRIVATE DEI CIMITERI

Art. 30 - Norma generale

1. Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., è soggetto al regime del demanio pubblico.

2. Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, se costruita dal Comune (loculo o celletta ossario) per una durata massima di 50 anni o su un'area del Cimitero (sepoltura di famiglia) da adibire a sepoltura privata per una durata massima di 99 anni.

CAPO I - CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO-CINERARIE

Art. 31 - La concessione di loculi e cellette ossario-cinerarie

1. La concessione di loculi o cellette ossario-cinerarie è ammessa ai seguenti soggetti:
 - a) persone che abbiano compiuto il 65° anno di età se viventi con i seguenti requisiti: residenti o che possono dimostrare pregressa residenza di almeno anni 10 o ancora per motivi affettivi comprovabili, recepiti con atto della Giunta Comunale.
 - b) senza limiti di età nel caso di persone decedute, ma con gli altri requisiti di cui al punto a).
 - c) vedove/i o conviventi anagraficamente al momento dell'acquisto del loculo o celletta ossario-cineraria per il coniuge o convivente deceduto.
2. Si precisa che se la concessione di loculo o celletta ossario-cineraria è dovuta al requisito dei " motivi affettivi comprovabili " le tariffe di concessione saranno maggiorate del 50% .
3. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
 - c) quando viene meno la disponibilità dei loculi.
4. Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
5. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni sia di loculi di nuova costruzione sia di quelli già concessi e resisi disponibili.
6. Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone fisiche sia di persone giuridiche, quali enti o associazioni.
7. Se il concessionario è un ente o un associazione sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento.
8. L'ente o associazione dovrà presentare, all'atto di concessione, il proprio ordinamento, nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione.
9. Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario (ancora vivente), da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al decesso del beneficiario stesso.

Art. 32 - Programmazione delle concessioni

Il Responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili fossero insufficienti ad esaudire le richieste verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute e farà presente all'Amministrazione Comunale la necessità di costruire nuovi loculi.

Art. 33 - Atto di concessione

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con regolare atto scritto. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 34 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50.

2. Il periodo cinquantennale decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione.

3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 41, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.

4. Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo torna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario o gli eredi non hanno diritto ad alcun indennizzo.

Art. 35 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. Un determinato numero di loculi è adibito ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o da trasferire nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco o suo delegato con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco o suo delegato;
- c) che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.

3. La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

4. Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine massimo di cui al precedente secondo comma, la salma sarà rimossa dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune o privata, con oneri a carico delle persone obbligate.

Art. 36 - Aveni diritto all'uso

1. La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà, ma solo quello di uso, riservato alla persona per la quale è stata fatta.

2. Il titolare della concessione che si trasferisce deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Art. 37 - Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione.

Art. 38 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed è vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 39 - Opere ornamentali

1. I loculi sono dati in concessione sprovvisti di portafiori e portafotografia in bronzo che dovranno essere posti a carico del concessionario.

Sulla lastra in marmo, in dotazione da riporre sulla parte esterna in aderenza alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome, data di nascita e di morte. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali per tutte. L'allineamento delle iscrizioni e degli ornamenti e per la manutenzione della lapide sono a carico del concessionario.

2. Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'autorità sanitaria competente.

Art. 40 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 41 - Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

3. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 42 - Decadenza della concessione

1. La decadenza delle concessioni prima della scadenza del termine può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria.

2. Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.

3. Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione per la durata di un mese all'albo pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, tipo, le generalità della salma (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza.

4. Al compimento delle suddette operazioni, il Sindaco con proprio motivato provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

5. Con lo stesso provvedimento, sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

6. Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla è dovuto ai concessionari.

7. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite a norma della Legge Sanitaria nel caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli artt. 25 - 29 del presente Regolamento.

8. Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione, con oneri a carico degli aventi diritto.

Art. 43 - Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione di sepolture individuali è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

2. Il rimborso da parte del Comune al concessionario rinunciante avverrà solo se il loculo non è stato ancora occupato ed entro 5 anni dalla concessione, nella misura fissa del 50 per cento dell'importo versato.

3.L'accettazione della rinuncia e' recepita con determina dal Responsabile del Servizio.

Art. 44 - Revoca delle concessioni

1.Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2.Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto e' disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 285.

Art. 45 - Soppressione del cimitero

Nel caso di soppressione del Cimitero, autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'art.14 L.R. 15/2011, troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di seguito riportati:

- art. 98 - In caso di soppressione del Cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quelle precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

- art. 99 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posto sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO II - CONCESSIONE DI AREE

Art. 46 - Concessioni di aree

1.Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nel piano regolatore cimiteriale.

2. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento e' finalizzata esclusivamente alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni familiari.

3.Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale. In ogni caso la concessione non può essere fatta a più di tre

famiglie. I richiedenti dovranno avere, alla data d'istanza della concessione, la residenza nel Comune di Roccavione da almeno cinque anni o che siano stati residenti per almeno dieci anni o ancora per motivi affettivi comprovabili, comprovabili, recepiti con atto della Giunta Comunale. Se la concessione è rilasciata in base al requisito dei "motivi affettivi comprovabili" la tariffa di concessione sarà maggiorata del 50%.

4. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti o del proprio nucleo familiare.

5. Il diniego, da farsi con motivato provvedimento del Sindaco, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

6. Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l'estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del presente Regolamento.

7. Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di quelle opere che nel generale interesse del Cimitero, od anche nell'interesse di una parte di esso, credesse l'Amministrazione di far eseguire per qualsiasi ragione.

8. Nel caso di richieste eccedenti più di due lotti dovrà essere acquisito il parere vincolante della Giunta Comunale.

Art. 47 - Atto di concessione

1. Le concessioni di aree sono fatte, a seguito di domanda, con regolare atto scritto.

2. L'atto di concessione eseguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

4. Nell'atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, nonché possono trovare accoglimento le volontà del fondatore relative al diritto di sepolcro.

Art. 48 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 54, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 49 - Aveni diritto all'uso

1. La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alla persona intestataria dell'atto ed alla sua famiglia.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo l'intestatario dell'atto di concessione o il referente (in caso di successione) possono estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti. In caso di decesso del titolare della concessione cimiteriale, l'estensione o la restrizione dovrà essere fatta dal referente il quale dovrà dichiarare che ha portato a conoscenza dell'estensione o della restrizione gli altri eredi i quali sono tutti d'accordo.

4. Quando la concessione di area cimiteriale è fatta per più di una famiglia, come previsto dall'art. 46 - III comma - del presente Regolamento, è necessario individuare con apposita dichiarazione di atto di notorietà, il primo concessionario.

5. Il diritto di uso della concessione di area si trasmette alla morte dell'intestatario secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

6. I titolari per successione entro un anno devono designare uno per essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

7. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo e/o il recapito di persona di fiducia presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

8. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 50 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o successiva divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 51 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture e' riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilita' del Comune.

Art. 52 - Presentazione del progetto - Costruzione delle opere - Termini - Agibilita'

1. Entro un anno dall'atto di concessione dell'area, il concessionario deve presentare al Comune la richiesta di permesso di costruire della tomba, pena la decadenza.

2. Entro un anno dalla data del permesso di costruire il concessionario dovra' dare inizio ai lavori di costruzione e portarli a termine entro i tre anni successivi, pena la decadenza.

3. Nel caso in cui l'area non sia immediatamente disponibile il termine decorre dalla consegna dell'area stessa.

4. Per fondati motivi, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. detti termini possono essere prorogati per un anno.

5. La scadenza dei termini comporta la decadenza della concessione.

6. Nel permesso di costruire e' anche indicato il numero ed il tipo di posti che possono essere costruiti in ogni sepoltura.

7. Tale numero e' fissato dai vigenti regolamenti.

8. Qualora, a seguito di controlli si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al regolamento di Polizia Mortuaria, il concessionario dovra' provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nei termini di tempo che saranno prescritti dal Sindaco con apposita ordinanza e senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni in materia urbanistica.

9. Il concessionario e' responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori.

Art. 53 - Doveri in ordine alla manutenzione della costruzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di infrazioni o inadempienza a tali obblighi, l'ufficio tecnico comunale, stabiliti i lavori di riparazione necessari, ne ordina l'esecuzione entro un sufficiente periodo di tempo.

3. In caso di ulteriore inadempimento il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 54 - Rinnovo delle concessioni delle aree

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

3. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria.

Art. 55 - Decadenza della concessione delle aree

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non presenti la richiesta di permesso di costruire entro un anno dall'atto della concessione dell'area;
- b) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere entro un anno dalla data del permesso di costruire e non li porti a termine entro i tre anni successivi, fatte salve eventuali proroghe;
- c) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La procedura che precede la pronuncia di decadenza è quella già descritta al precedente art. 42.

Art. 56 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite a norma delle Leggi sanitarie nel caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli artt. 25-29 del presente Regolamento.

3. Nella diffida dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il

trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione, con oneri a carico delle persone obbligate.

Art. 57 - Rinuncia alla concessione

A) AREE LIBERE

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non sono state eseguite opere può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi.

La rinuncia di cui al primo comma comporta un rimborso pari al 50 per cento della somma pagata.

B) AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE

Se il concessionario non porta a compimento la costruzione iniziata, l'Amministrazione, decorso anche l'eventuale termine di proroga, pronuncia la decadenza della concessione.

Resta salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti. L'asportazione di tali opere deve essere effettuata nel termine perentorio di mesi due dalla decadenza. Qualora non si provveda all'asportazione nel termine, le opere accedono alla proprietà del Comune.

L'Amministrazione può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata o di cui sia stata pronunciata la decadenza e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

C) AREE CON OPERE FINITE

Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale o parziale a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere la tomba rinunciata ad altri concessionari.

Per la rinuncia, sia totale che parziale, occorre:

- 1) che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario di sepolcro a titolo originario o derivato;
- 2) che siano decorsi non meno di cinque anni dalla data della concessione.

Il concessionario subentrante dovrà:

- 1) impegnarsi al mantenimento della sepoltura e a non turbare o modificare la sistemazione delle salme che vi siano state legittimamente tumulate salvo che, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, provveda alla conservazione dei resti mortali nelle apposite cellette ossario.
- 2) corrispondere al Comune il diritto fisso stabilito nella tariffa vigente, rapportato proporzionalmente alla parte riconcessa.

La rinuncia deve essere recepita con determina dal Responsabile del Servizio.

Le spese per l'atto di rinuncia sono a carico del rinunciante.

SEZIONE VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 58 - Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro puo' essere eseguito dai privati nei Cimiteri senza la concessione o il permesso di costruire.
2. La concessione o il permesso di costruire potranno essere rilasciati solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunita' aventi sede nel Comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o permesso di costruire ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 59 - Occupazione temporanea del suolo cimiteriale

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature ecc.), trovera' applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La superficie occupata dovra' essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 60 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche idonee secondo la normativa vigente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 61 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di apertura del Cimitero.
2. Durante lo svolgimento di cerimonie funebri all'interno del Cimitero, i lavori dovranno essere sospesi onde non provocare rumori molesti.

Art. 62 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

L'ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei Cimiteri.

SEZIONE IX - NORME FINALI

Art. 63 - Sanzioni -

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi (deliberazione del C.C.32/2003 e seguenti).

Art. 64 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

3. Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse disposizioni e senza necessita' di provvedimento finale.

In tal caso e' sufficiente una successiva integrazione regolamentare.

Art. 65 - Pubblicita' del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui e' affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 66 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- la Legge 15.05.1997 n. 127 sul Nuovo Ordinamento dello Stato Civile;
- il Regolamento di attuazione della precedente Legge approvato con D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 67 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 78 e 81 dello Statuto comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla data della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.